

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

L'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, recante "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008", prevede:

- la corresponsione di un ulteriore indennizzo a favore di coloro che, avendo subito la confisca dei beni in Libia a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 21 luglio 1970, abbiano già ricevuto indennizzi ai sensi delle precedenti leggi riguardanti beni perduti in Libia (comma 1). Il pagamento degli indennizzi deve avvenire nei limiti delle risorse all'uopo stanziato, pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2009-2011, per un totale di 150 milioni di euro;

- la possibilità che, su domanda degli interessati, le pratiche già respinte per carenza di documentazione siano riesaminate dalla competente Commissione interministeriale, al fine di acquisire ogni elemento utile per l'integrazione della documentazione mancante (comma 3).

La disposizione rimette la determinazione della misura e delle modalità di corresponsione dell'indennizzo, nei limiti della dotazione dell'apposito fondo, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e per i profili finanziari (comma 5).

Si è proceduto alla predisposizione del decreto attuativo solo una volta scaduto il termine utile per la presentazione delle domande di indennizzo e riesame, al fine di poter determinare il coefficiente di cui all'articolo 1, comma 1 basandosi su una analisi dei dati definitivi relativi al valore, in termini di indennizzi già corrisposti, delle domande pervenute e alla incidenza percentuale delle richieste di riesame.

Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 4, comma 5 della legge n. 7 del 2009, stabilisce:

- la misura dell'indennizzo da corrispondere, calcolato mediante moltiplicazione per un coefficiente di rivalutazione delle somme erogate a titolo di indennizzo in base alla previgente legislazione (articolo 1);
- i requisiti delle istanze di indennizzo e i criteri in base ai quali l'Amministrazione procede all'istruttoria delle istanze (articolo 2);
- i requisiti delle istanze di indennizzo con richiesta di riesame, le modalità del procedimento di riesame e l'indennizzo da corrispondersi ad esito del riesame (articolo 3);
- i presupposti per la redistribuzione delle eventuali risorse residue (articolo 4).

ARTICOLO 1

Comma 1. La disposizione stabilisce che la misura dell'indennizzo da corrispondere ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge n. 7 del 2009 è determinata moltiplicando per un coefficiente pari a **0,30** le somme erogate a titolo di indennizzo in base alle previgenti leggi riguardanti i beni perduti in Libia, comprese le somme erogate a tale titolo (con esclusione quindi delle somme corrisposte a titolo di interessi e rivalutazione monetaria) in esecuzione di sentenze passate in giudicato nonché, se rese in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 7 del 2009, di sentenze esecutive, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.

Per la determinazione del coefficiente si è proceduto come segue.

I) VALORE, IN TERMINI DI INDENNIZZI CORRISPOSTI, DELLE ISTANZE PRESENTATE (MONTE-INDENNIZZI)

Le istanze di indennizzo per beni perduti in Libia presentate ai sensi delle leggi nn. 1066/1971, 16/1980, 135/1985 e 98/1994 hanno dato luogo, nel corso degli anni, all'apertura di circa 6.900 fascicoli e alla erogazione di indennizzi per circa 240 milioni di euro, comprese le somme corrisposte a tale titolo in esecuzione di sentenze.

Tale dato risulta da un riscontro cartaceo effettuato sui fascicoli in archivio e risulta coerente col dato estrapolato dal sistema informatizzato di registrazione dei pagamenti di indennizzi per beni perduti all'estero attivo a partire dalla fine degli anni '80.

Il "valore", in termini di indennizzi corrisposti, dei fascicoli per i quali è pervenuta la domanda ai sensi e nei termini di cui all'articolo 4 comma 2 della legge n. 7/2009, è valutabile in circa l'85% del totale (circa 205 milioni di euro).

II) INCREMENTO DEL MONTE-INDENNIZZI CONSEGUENTE ALL'ESITO POSITIVO DELLE ISTANZE DI RIESAME

Occorre tener conto che il "monte-indennizzi" di 205 milioni di euro subirà un incremento in conseguenza dell'esito positivo delle domande di riesame presentate ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della legge n. 7/2009, con riconoscimento di indennizzi in base ai presupposti previsti dalla previgente legislazione di settore (leggi nn. 1066/1971, 16/1980, 135/1985 e 98/1994). Tale incremento va computato ai fini del calcolo del coefficiente di rivalutazione che sarà riconosciuto su tali somme (cfr. art. 1 comma 1 e art. 3 comma 4 del presente decreto).

Al riguardo, si è tenuto conto dei seguenti elementi:

a) Incidenza percentuale delle richieste di riesame:

- le istanze di indennizzo contenenti la richiesta di preventivo riesame riguardano circa il 25% dei fascicoli per i quali sono pervenute istanze di indennizzo;
- vi sono inoltre istanze contenenti la generica richiesta di ottenimento di "tutti i benefici previsti dall'articolo 4 della legge n. 7/2009" per le quali, in caso di trasmissione di nuova documentazione, si procederà al riesame. Tale categoria di domande riguarda un ulteriore 28% dei fascicoli per i quali sono pervenute istanze di indennizzo.

b) Contenuto delle richieste di riesame:

- la maggior parte delle richieste di riesame riguarda ipotesi di rigetto parziale (è cioè relativa a fascicoli già in parte indennizzati) e pertanto non ha ad oggetto interi patrimoni individuali o familiari, ma per lo più singoli beni non indennizzati a causa di carenza di documentazione probatoria.
- gran parte delle richieste di riesame presentate non è corredata di nuova documentazione o nuovi elementi probatori. Tali istanze sono ammesse al riesame da parte della Commissione solo laddove gli interessati trasmettano documenti o elementi che non siano già agli atti dell'Amministrazione (articolo 3, commi 1 e 2 del presente decreto);
- le istanze di riesame pervenute risultano per lo più generiche, non motivate né circostanziate; pertanto, allo stato degli atti, una valutazione circa le risorse necessarie per indennizzare i fascicoli riesaminati con esito positivo non può che basarsi su elementi presuntivi, data l'incertezza circa l'esito dei relativi procedimenti.

Ciò premesso, tenuto conto che le richieste di riesame riguardano potenzialmente circa il 50% dei fascicoli per i quali sono pervenute istanze di indennizzo (v. punto a), si stima prudenzialmente che per il 20% dei fascicoli coinvolti il riesame avrà esito positivo, determinando un incremento del 20% del monte-indennizzi.

Il monte indennizzi risulterà pertanto incrementato nella seguente misura:

$$205 \text{ milioni} + 20\% = 205 + 41 \text{ milioni di euro} = \underline{246 \text{ milioni di euro}}$$

III) INCREMENTO DEL MONTE-INDENNIZZI CONSEGUENTE ALLA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO

Al dato degli indennizzi già corrisposti dal 1971 ad oggi, incrementato nella misura derivante dall'esito positivo delle richieste di riesame, occorre ulteriormente sommare quello relativo al valore delle liti pendenti e non ancora definite.

A tal proposito, al fine di garantire la capienza del fondo di cui all'articolo 4, comma 5 della legge n. 7/2009 e con essa il rispetto del limite di spesa stabilito dalla disposizione in parola e la certezza delle situazioni giuridiche soggettive dei beneficiari, in via prudenziale si assume quanto segue:

- per quanto riguarda i procedimenti nel cui ambito sono state emanate sentenze sfavorevoli già eseguite dall'Amministrazione (il cui ammontare è già compreso nel dato globale di 205 milioni di euro) e per i quali è in corso un ulteriore grado di giudizio (appello o ricorso per Cassazione), si presume che i contenziosi si chiudano con la conferma dell'esito già negativo per l'Amministrazione;
- per quanto riguarda i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 7 del 2009, che si trovano ancora al primo grado di giudizio, si presume che i contenziosi si chiudano con esito negativo per l'Amministrazione in misura pari alle richieste avanzate dalle parti attrici negli atti di citazione. L'importo complessivo del *petitum* per tali procedimenti, con esclusione delle somme richieste a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, è pari a circa **113 milioni di euro**.

In tali termini, il monte-indennizzi globale da prendere in considerazione ai fini del calcolo del coefficiente è pari a:

$$246 + 113 = \underline{359 \text{ milioni di euro}}$$

IV) CALCOLO DEL COEFFICIENTE

Le risorse complessivamente stanziare dall'articolo 4 della legge n. 7/2009 sono pari a **150 milioni di euro** (50 milioni di euro annui per gli anni 2009-2001).

Nel calcolare il coefficiente occorre tener conto che una parte delle risorse complessivamente disponibili, quantificata in 41 milioni di euro (cfr. punto II) dovrà essere impiegata per il pagamento degli indennizzi dovuti a seguito dell'eventuale esito positivo del riesame previsto dall'articolo 4, comma 3 della legge n. 7/2009.

Pertanto, per il calcolo del coefficiente si è proceduto come segue:

Risorse disponibili per la corresponsione dell'ulteriore indennizzo:

(150 – 41) = 109 milioni di euro;

Monte-indennizzi:

359 milioni di euro;

COEFFICIENTE = $109/359 = 0,309$, arrotondato a **0,30**

ARTICOLO 2

Comma 1. La disposizione richiama il termine per la presentazione delle istanze di indennizzo previsto dall'articolo 4, comma 2 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 e puntualizza che, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di indennizzo è in ogni caso necessario che sia già stata tempestivamente e validamente proposta una domanda di indennizzo in base alle previgenti leggi riguardanti beni perduti in Libia (leggi nn. 1066/1971, 16/1980, 135/1985 e 98/1994). Infatti, l'articolo 4 della legge n. 7/2009 non riapre i termini di decadenza per la presentazione delle istanze di indennizzo stabiliti dalle precedenti leggi, in quanto:

- da un lato (comma 2) richiede la "*conferma*" delle domande già presentate in precedenza, escludendo pertanto l'ammissibilità di istanze di indennizzo "nuove", vale a dire riguardanti beni, diritti e interessi la cui perdita non è stata denunciata in base alle precedenti leggi di settore;
- dall'altro (comma 3) prevede la possibilità di riesaminare le "*pratiche già respinte*" solo quando il rigetto sia stato dovuto a "*carenza di documentazione*" e non a intempestività della domanda od a inammissibilità della stessa per altri motivi (ad esempio per carenza di legittimazione dell'istante).

Le istanze inviate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno si considerano tempestive se inviate entro la data di scadenza del termine.

Comma 2. Come criterio per l'esame e l'istruttoria delle domande di indennizzo si è adottato quello dell'ordine di arrivo delle istanze presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Tuttavia, l'Amministrazione ha facoltà di trattare unitamente ad una istanza le altre istanze relative al medesimo fascicolo o ad altri fascicoli collegati (perché intestati alla stessa persona o riguardanti i medesimi beni), benché successive, purché ciò risulti utile ai fini di una maggiore speditezza nell'attuazione della legge (ad es.: corresponsione dell'indennizzo relativo ad un fascicolo mediante un unico provvedimento amministrativo riguardante più eredi che hanno prodotto istanze separate, pervenute in date diverse).

ARTICOLO 3

Comma 1. Ove gli interessati abbiano richiesto il preventivo riesame delle "pratiche respinte per carenza di documentazione" (articolo 4, comma 3, legge 6 febbraio 2009, n. 7), si procede all'inoltro del fascicolo alla competente Commissione interministeriale prevista dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Al riguardo, la disposizione puntualizza che:

- l'istanza di riesame deve possedere gli stessi requisiti previsti per la domanda di indennizzo (tempestività e natura confermativa di domande già tempestivamente e validamente presentate in base alle precedenti leggi di settore);
- l'inoltro del fascicolo alla Commissione ai fini del riesame presuppone la presenza di nuovi documenti e/o elementi probatori da acquisire ai fini della integrazione della documentazione mancante.

Comma 2. La disposizione riguarda le istanze di riesame di "pratiche già respinte per carenza di documentazione", che risultano prive di nuovi documenti o elementi probatori da acquisire ai fini della integrazione della documentazione mancante.

In tal caso, non potendosi utilmente procedere all'inoltro dell'istanza in Commissione per assenza di elementi che consentano la revisione della pronuncia di rigetto a suo tempo adottata, agli interessati viene concesso un ulteriore termine di 60 giorni per trasmettere nuovi documenti o elementi di valutazione. L'inutile decorso del termine comporta il rigetto della richiesta di riesame e la corresponsione dell'indennizzo nella misura liquidabile allo stato degli atti.

Commi 3 e 4. Ad esito del procedimento di riesame, gli Uffici provvedono a corrispondere agli aventi diritto:

- l'indennizzo eventualmente riconosciuto dalla Commissione in sede di riesame;
- l'indennizzo derivante dalla applicazione del coefficiente di cui all'articolo 1, comma 1 all'indennizzo riconosciuto in sede di riesame;
- l'indennizzo derivante dalla applicazione del coefficiente di cui all'articolo 1, comma 1 agli eventuali indennizzi già erogati in precedenza per il medesimo fascicolo ai sensi delle leggi richiamate all'articolo 4, comma 1 della legge n. 7 del 2009.

ARTICOLO 4

Comma 1. Tenuto conto della natura prudenziale dei criteri adottati per la determinazione del coefficiente previsto dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto e al fine di garantire l'impiego di tutte le risorse stanziato, la disposizione introduce una norma di chiusura finalizzata alla redistribuzione tra gli aventi diritto delle risorse che dovessero eventualmente residuare una volta attuato l'articolo 4 della legge n. 7/2009, purché esse siano sufficienti ad assicurare un incremento del coefficiente stabilito non inferiore a 0,05
